

Repertorio n. 46413

Raccolta n. 23918 =====

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA** =====
===== **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** =====
"ACCADEMIA 49 OFFICINA DELLA MUSICA, DELLA DANZA E DELLE
ARTI ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA"

===== R E P U B B L I C A I T A L I A N A =====

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17.30 ==

===== 21 febbraio 2024 =====

In Cattolica, Via Renzi n. 11. =====

Avanti a me dottor Pietro BERNARDI FABBRANI, Notaio in Rimini iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, sono presenti: =====

- MEDRI ALESSANDRO, nato a Cesena il 21 agosto 1983, Codice Fiscale dichiarato MDR LSN 83M21 C573G, domiciliato per la carica presso la sede sociale; =====

- FRATERNALI FABIO nato a Castelfidardo (AN) il giorno 9 novembre 1959, con studio in Rimini (RN) Via Marecchiese n. 152, Codice Fiscale dichiarato FRT FBA 59S09 C100D. =====

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ed a tal proposito il signor Medri Alessandro dichiarando di agire nella qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Associazione Sportiva Dilettantistica **"ACCADEMIA 49 OFFICINA DELLA MUSICA, DELLA DANZA E DELLE ARTI ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, con sede in Cesena (FC) Via don Giovanni Minzoni n. 390, codice fiscale 90067470402, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dei soci di detta associazione. =====

A norma di statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea il comparente signor Medri Alessandro, il quale avendolo autonomamente verificato, dichiara che: =====

1 - la presente assemblea è stata tempestivamente e regolarmente convocata in seduta straordinaria in seconda convocazione per questo giorno, alle ore 17.30 in questo luogo, mediante avviso in data 5 febbraio 2024 affisso nei locali in cui vengono svolte le attività associative e coincidenti con la sede sociale nonché inviato a tutti gli associati con comunicazione email agli indirizzi di posta elettronica da essi comunicati alla associazione medesima; =====

2 - è andata deserta la prima convocazione in data 12 febbraio 2024 alle ore 22.00; =

3 - sono presenti i seguenti soci e componenti del Comitato Direttivo: =====

- MEDRI ALESSANDRO, nato a Cesena il 21 agosto 1983, residente a Bertinoro Via Rio Rose n. 381, Codice Fiscale MDR LSN 83M21 C573G, Presidente; =====

- SACCHETTO PAOLA nata a Mantova il 23 agosto 1959, residente a Bertinoro Via Rio Rose n. 381, codice fiscale SCC PLA 59M63 E897K, Vice Presidente; ===

- TISSELLI SARA nata a Cesena il 5 febbraio 1988, residente a Cesena Via don Giovanni Minzoni n. 390, codice fiscale TSS SRA 88B45 C573N, Segretaria; =====

- SACCHETTO ANSELMO nato a Mantova il 27 settembre 1965, residente a Bertinoro Via Cellaimo n. 2376 codice fiscale SCCNLM65P27E897J, Consigliere; =====

4 - sono presenti altresì di persona i soci: =====

- ROSSI FABIO nato a Cesena il 25 dicembre 1959, residente a Bertinoro Via Rio Rose n. 381, codice fiscale RSS FBA 59T25 C573T; =====

- TISSELLI FABIO nato a Cesena il 17 febbraio 1955, residente a Cesena Via Mincio n. 66, codice fiscale TSS FBA 55B17 C573K; =====

- LONARDO DAVIDE nato a Forlì il 23 luglio 2004, residente a Castrocaro Terme via Ciola n. 66, codice fiscale LNR DVD 04L23 D704K; =====

5 - per assumere delibere che comportano la modifica dell'attuale statuto in seconda

convocazione non è richiesto un *quorum* costitutivo e la delibera è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, =====

===== DICHIARA =====
validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione ed atta a deliberare sul seguente =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

"1. Approvazione ed adozione di nuovo testo statutario, secondo il combinato disposto di cui all'Art. 35 del D.Lgs 3luglio 2017 n. 117, Associazione di Promozione Sociale, (Codice degli enti del Terzo Settore) e Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021 nn. 36 e 39, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 (Riforma dello Sport). =====

2. Variazione della denominazione dell'Associazione da "ACCADEMIA 49 OFFICINA DELLA MUSICA DELLA DANZA E DELLE ARTI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in "ACCADEMIA 49 Associazione Sportiva Dilettantistica Di Promozione Sociale"; =====

3. Riconoscimento ed acquisizione della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del già citato D.lgs 3 luglio 2017. =====

4. Nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo. =====

5. Varie ed eventuali." =====

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda all'assemblea che l'associazione ha le seguenti caratteristiche: =====

1 - è stata costituita in data 5 novembre 2013 come da scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Cesena il 5 novembre 2013 al n. 6126/III, è una associazione non riconosciuta, priva di personalità giuridica, retta dallo statuto allegato al suddetto atto costitutivo; =====

2 - è una associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, affiliata alla ASSI;

3 - è iscritta nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche" (nel seguito in breve "RNASD") come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 39/2021 che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; =====

4 - non è un ente del terzo settore costituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore. =====

Quindi il Presidente espone all'assemblea che: =====

- il Governo, in forza della Legge delega dell'8 agosto 2019, n. 86, ha adottato i relativi decreti attuativi in data 28 febbraio 2021 numeri 36, 37, 38, 39 e 40, decreti modificati con i correttivi di cui al Decreti Legislativi del 29 agosto 2023 n. 120 e del 5 ottobre 2022 n. 163 (nel complesso la cosiddetta "*Riforma dello Sport*" o in breve "*Riforma*"); =====

- tale Riforma impone anche alla nostra associazione di adottare delle modifiche statutarie al fine di mantenere l'iscrizione al RNASD, ma soprattutto prevede all'articolo 6 D.Lgs. 36/2021 che gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi anche in forma di enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del presente decreto; =====

- sempre il medesimo articolo 6 al comma 2 prevede che "*Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro unico nazionale del terzo settore sia al Registro delle attività*

sportive dilettantistiche si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.".

- la disciplina semplificata per poter ottenere il riconoscimento e la relativa personalità giuridica è prevista dall'articolo 6, lettera b del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 in forza del quale gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi nella forma della associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato e l'articolo 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 al comma 2 prevede quanto segue: "2. Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. **In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.**"

- ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 39/2021, la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dalla associazione sportiva, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ed anche quest'anno la nostra associazione ha mantenuto e manterrà tale iscrizione con lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche ivi indicate mantenendo le attuali affiliazioni e pertanto il notaio rogante potrà richiedere direttamente l'inserimento della nostra associazione tra quelle dotate di personalità giuridica senza peraltro dover depositare la documentazione richiesta dal comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 39/2021 in quanto appunto la nostra associazione è già regolarmente iscritta tuttavia l'articolo 14 comma 1-bis D.Lgs. 39/2021 precisa che "All'istanza di cui all'articolo 7 devono essere allegati il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale";

- al fine di poter ottenere tale riconoscimento occorre verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge e l'articolo 7 comma 1 del D.Lgs. 36/2021 precisa che le associazioni sportive dilettantistiche devono essere costituite con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale e nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8 del medesimo D.Lgs. 36/2021;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di

approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; =====

g) le modalità di scioglimento dell'associazione; =====

h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento della associazione. =====

- il comma 1-*quater* del succitato articolo 7 prevede altresì che "... la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso. Le associazioni sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il **30 giugno 2024**."; =====

- l'adozione della forma di associazione riconosciuta come **Associazione di Promozione Sociale** ai sensi dell'articolo 35 del Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (nel seguito in breve CTS) prevede il rispetto anzitutto dei requisiti richiesti dall'art. 21 CTS il quale recita: "*1. L'atto costitutivo deve indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista.* =====

2. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde." =====

- ai sensi dell'art. 14 comma 3-ter del D.Lgs. 39/2021 "*Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*"; =====

- ai sensi del quarto comma del citato articolo 22 CTS "*4. Si considera **patrimonio minimo** per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*" =====

A questo punto il Presidente espone all'assemblea le ragioni che hanno indotto il Consiglio Direttivo di far assumere alla associazione il riconoscimento giuridico nella forma di **Associazione di Promozione Sociale** (ETS) e quindi al fine di certificare il patrimonio minimo richiesto dalla legge nell'importo di almeno Euro 15.000,00 (quindicimila) è stato incaricato il prof. Fabio Fraternali sopra costituito, iscritto al Registro dei revisori legali al n. 75759, giusta d.m. Economia e Finanze in data 26 maggio 1999, di redigere quale esperto la necessaria relazione sul patrimonio della nostra associazione. =====

Il prof. Fabio Fraternali mi presenta la relazione da esso redatta relativa al patrimo-

nio della associazione che si allega al presente atto **sotto la lettera "B"**, per formarne parte integrante e sostanziale, chiedendomi di asseverarla con giuramento ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666 e quindi io Notaio deferisco il giuramento allo stesso comparente prof. Fabio Fraternali, previa ammonizione di questi sulle conseguenze discendenti da eventuali dichiarazioni mendaci o reticenti nonché sull'obbligo di dire la verità. =====

Il prof. Fabio Fraternali presta quindi il giuramento pronunziando le parole: =====
"Giuro di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico ricevuto e d'aver stilato la perizia sopra estesa al solo scopo di far conoscere la verità". =====

Preso atto che da tale relazione risulta che il patrimonio della associazione ha un valore complessivo pari ad Euro 54.500,00 (cinquantaquattromilacinquecento), il Presidente passa quindi ad esporre all'assemblea i punti salienti del nuovo Statuto che andrà a reggere l'associazione riconosciuta e che è stato inviato in bozza a tutti agli indirizzi email di tutti gli associati unitamente all'avviso di convocazione. =====

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, per alzata di mano ed all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

*"1) di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale che regolerà la vita dell'associazione riconosciuta di promozione sociale nel testo che si allega al presente atto **sotto la lettera "C"**;* =====

2) di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 nonché ai sensi degli articoli 4 ss., 20 ss. e 35 ss. CTS e pertanto si da atto che la Associazione di Promozione Sociale avrà: =====

*- la denominazione di: **"ACCADEMIA 49 Associazione Sportiva Dilettantistica Di Promozione Sociale"** anche in acronimo "ACCADEMIA 49 ASDPS";* =====

- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite come indicate nello Statuto sociale; =====

- la durata è prevista illimitata; =====

- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale è indicata nello Statuto Sociale; =====

- la sede legale rimane invariata; =====

- il patrimonio iniziale ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è indicata nella relazione di stima allegata; =====

- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente, sono indicati nello Statuto Sociale; =====

- i diritti e gli obblighi degli associati sono indicati nello Statuto Sociale; =====

- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, sono indicati nello Statuto sociale; =====

- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione sono indicate nello Statuto Sociale; =====

3) di dare atto che sono attualmente associati più di sette persone fisiche come richiesto dall'articolo 35 CTS e di dare atto che sempre ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.; =====

4) di dare atto che il prossimo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2024; ==

5) di nominare a comporre il Consiglio Direttivo con scadenza alla approvazione dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2028 (duemilaventotto) i seguenti signo-

ri: =====

- *Presidente: FABIO ROSSI;* =====

- *Vice Presidente: PAOLA SACCHETTO* =====

- *Segretario: TISSELLI SARA* =====

- *Tesoriere: MEDRI ALESSANDRO* =====

- *Consiglieri: SACCHETTO ANSELMO, TISSELLI FABIO e LONARDO DAVIDE,*
i quali presenti accettano le cariche dichiarando di non avere cause di incompatibi-
tà; =====

6) di dare atto che non è richiesta la nomina dell'organo di controllo o del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti; =====

7) di richiedere l'iscrizione del presente atto al RUNTS ed al RNASD." =====

Il Presidente dell'assemblea dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risulta-
ti della votazione. =====

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presi-
dente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.00 =====

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della tabella
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. =====

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della as-
sociazione. =====

Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. =====

Io Notaio richiesto ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da perso-
na di mia fiducia e completato di mia mano, da me notaio letto ai comparenti i quali
l'hanno approvato e sottoscritto con me Notaio a norma di legge. =====

Consta di tre fogli di cui sono occupate undici pagine intere e fin qui della successi-
va. =====

F.TI MEDRI ALESSANDRO, FRATERNALI FABIO, PIETRO BERNARDI FAB-
BRANI NOTAIO =====



**Dipartimento
per lo Sport**
Presidenza del Consiglio dei Ministri

**SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA 49 - OFFICINA DELLA MUSICA E
DELLE ARTI**

C.F. **90067470402***

con sede legale in **VIA DON GIOVANNI MINZONI, 390** - 47521 **Cesena (FC)**
e legale rappresentante **MEDRI ALESSANDRO**, C.F. **MDRLSN83M21C573G**

AFFILIATA A

Associazioni Sportive Sociali Italiane n°: **EMI-FC0220** con validità fino al **31/12/2024**

che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

**REGISTRO NAZIONALE
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.



Data di creazione del certificato: **30/01/2024**

* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.

Stampato il **30/01/2024**.

**SPORT
E SALUTE**

VALUTAZIONE PERITALE

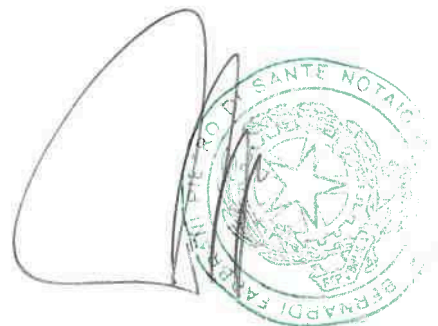
**ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA 49
OFFICINA DELLA MUSICA, DELLA DANZA E DELLE
ARTI - ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

Cesena (FC) Via Don Giovanni Minzioni nr. 390

ai sensi dell'art. 5 Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 "Finanziaria 2002", art. 2,
comma 2, del D.L. 282/2002 e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 1,
comma 1.122 e 1.123, della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 "Legge di Bilancio
2021"

A cura di:

Prof. Dott. Fabio Fraternali
Dottore in Legge - Revisione Legale - Dottore Commercialista in Rimini - Iscritto al
Registro dei Revisori Contabili al Numero 75759
Abilitato al Patrocinio Legale presso l'Ordine degli Avvocati Rimini



Indice

PREMESSA

1. IL SISTEMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO
2. INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILIZZATI
3. NOTIZIE INERENTI L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
 - 3.1. Sede
 - 3.2. Numero degli Associati
 - 3.3. Breve cronistoria
 - 3.4. Finalità istituzionali
4. LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO AL 31
DICEMBRE 2023
 - 4.1. Dati economico-patrimoniali
5. FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI DOPO LA DATA DI
RIFERIMENTO DELLA PERIZIA
6. CONCLUSIONI

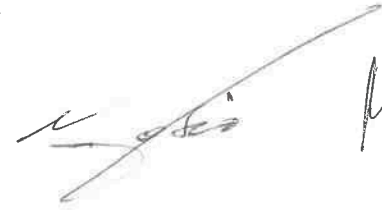
PREMESSA

Il Signor Alessandro Medri nato in comune di Cesena il 21.08.1983, C.F. dichiarato MDRLSN83M21C573G, nelle sue funzioni di Presidente pro-tempore dell'Ente **"Associazione culturale Accademia 49 Officina della Musica, della Danza e delle Arti – Associazione sportiva dilettantistica"**, domiciliato per la carica presso la sede sociale, ha conferito al sottoscritto Prof. Dott. Fabio Fraternali, nato a Castelfidardo (AN) il 9 novembre 1959, N.C.F. FRTFBA59S09C100D, domiciliato in Rimini Via Marecchiese 152, domicilio digitale PEC fabiofraternali@legalmail.it, mandato professionale ai fini della redazione della presente perizia di stima, ai fini del conseguimento, da parte dell'associazione, della personalità giuridica, e conseguente iscrizione al Runts, con attestazione della quantificazione del patrimonio minimo, come meglio risulta al successivo punto 1.

1. IL SISTEMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 (Codice del Terzo settore) nel disciplinare il conseguimento della personalità giuridica delle associazioni e fondazioni del Terzo settore, con apposita iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore, (R.U.N.T.S.), ha opportunamente provveduto a predeterminare normativamente, in termini meramente quantitativi, la consistenza patrimoniale minima richiesta a tal fine.

Più compiutamente il sunnominato D.Lgs 117 all'art. 22 comma 4 ... *omissis* ... *si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore ad euro 15.000,00 per le associazioni e ad euro 30.000,00 per le fondazioni. Se detto patrimonio, è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, attestante dunque la valutazione dell'adeguatezza del patrimonio* al

raggiungimento dello scopo sociale.

Detta predeterminazione legale individua la misura minima del patrimonio richiesto, con riferimento alle associazioni, per l'ottenimento della personalità giuridica quantitativamente determinata in misura non inferiore ad euro 15.000,00.

2. INFORMAZIONI E DOCUMENTI UTILIZZATI

La perizia in esame è stata effettuata sulla base dei documenti e delle informazioni forniti direttamente dal Presidente dell'Ente "Associazione culturale Accademia 49 officina della musica, della danza e delle arti – Associazione sportiva dilettantistica" signor Alessandro Medri.

In particolare, al fine della presente redazione di stima, si è preso in esame la seguente documentazione:

1. Copia del rendiconto economico finanziario aggiornato al 31 dicembre 2023, formato dalla Situazione Patrimoniale e dal Conto Economico rappresentato dalle entrate ed uscite istituzionali.
2. Informazioni inerenti alla gestione dell'Ente sia storica che prospettica, raccolte da colloqui intercorsi con il Presidente dell'associazione.
3. Informazioni circa l'andamento del settore sportivo di riferimento, sia a livello storico che prospettico, raccolte dai colloqui intercorsi col Presidente.

3. NOTIZIE INERENTI L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

3.1. Sede

L'"Associazione culturale Accademia 49 officina della musica, della danza e delle arti – Associazione sportiva dilettantistica" esercita la propria attività istituzionale e sportiva in Cesena (FC) in Via Don Giovanni Minzoni nr. 390, ove ha sede, identificata al Codice Fiscale/Partita Iva 90067470402, ente non iscritto al Registro delle Imprese, in quanto non obbligatorio.

3.2. Numero degli Associati

Il numero degli associati, alla data del 31 dicembre 2023, risulta composto da un considerevole numero di aderenti agli atti del sottoscritto, in regola col versamento delle quote associative e dei relativi contributi di cui all'art. 148 comma 8 del TUIR.

3.3. Breve cronistoria

L'ente "Associazione culturale Accademia 49 officina della musica, della danza e delle arti – Associazione sportiva dilettantistica" si è costituita con atto redatto per scrittura privata in data 4 luglio 2012, con successiva modifica dello statuto in data 5 novembre 2013. Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cesena in data 4 luglio 2012, nr. 4622 Mod. 3. L'atto costitutivo non ha assunto la forma pubblica ex art. 14 del cod. civ., pertanto l'Associazione assume la qualifica di ente "non riconosciuto" privo della personalità della personalità giuridica.

L'Associazione è affiliata alle FSN, DSA e EPS ed è regolarmente iscritta al Dipartimento dello Sport, oltre all'iscrizione al registro C.O.N.I.

3.4. Finalità istituzionali

L'ente "Associazione culturale Accademia 49 officina della musica, della danza e delle arti – Associazione sportiva dilettantistica" è attualmente regolarmente iscritta al Coni ed al Dipartimento dello Sport. iscritta al Coni. L'Associazione è un ente di diritto privato, apolitico e senza fini di lucro, il quale uniforma la propria attività a principi di democraticità e di pari opportunità, l'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 e ai DD.lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e 39, nonché ai principi dettati dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a green circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO DI SANTE" at the top and "BERNARDINI" at the bottom, with a central emblem. A handwritten number "5" is visible near the bottom right of the stamp.

cui l'Associazione stessa risulta affiliata. Durante la vita dell'associazione non sono previste distribuzioni, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria. L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.lgs 3 luglio 2017 n.ro 117, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale. Nello specifico l'Associazione ha per finalità l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo nella disciplina della ginnastica artistica in tutte le sue declinazioni, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica. L'associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva.

4. LA VALUTAZIONE DEL CAPITALE ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2023

Occorre premettere che la presente valutazione non si conforma ad una tradizionale stima di "azienda", quale complesso di beni coordinato all'interno di una dinamica d'impresa, ma si presenta come un'entità volta unicamente alla divulgazione dello sport, con finalità principalmente istituzionali. Invero, si tratta di un ente non profit regolarmente iscritto al CONI e al Dipartimento dello Sport.

Per i motivi in alto richiamati, si ritiene non opportuno valutare, nel caso in questione, il capitale economico d'impresa come fondo di valori diversi, sebbene coordinati, neppure come valore unico, risultante da una eventuale capitalizzazione dei redditi futuri.

Molteplici sono i metodi di valutazione del capitale economico che vengono applicati nella pratica odierna, ma si ritiene opportuno ed altresì prudente, per la presente valutazione, escludere i metodi finanziari e reddituali, per applicare il più appropriato "metodo patrimoniale". Il metodo patrimoniale semplice costituisce un passaggio valutativo imprescindibile nelle valutazioni rese ai sensi dell'art. 2465 del cod. civ., essendo la fase comunque prodromica e talvolta essenziale di ogni valutazione. Esso consente la ripartizione del valore complessivo di una "azienda" nelle sue singole componenti, intese come elementi dell'attivo e del passivo.

La logica valutativa è quella di determinare l'esatta consistenza del netto patrimoniale dell'Associazione al fine di attestare che lo stesso sia almeno pari a € 15.000,00 per permettere all'Associazione stessa di acquisire la personalità giuridica, il tutto a garanzia dei creditori.

In base a tali considerazioni e anche in relazione alla tipologia dei beni oggetto di valutazione si è deciso di utilizzare per il caso di specie "Il Metodo Patrimoniale Semplice".

Ai fini della procedura di valutazione del patrimonio netto non è idonea una semplice certificazione bancaria nella quale si attesta l'esistenza di fondi depositati presso l'istituto di credito, ma risulta necessario accertare che la situazione economico-patrimoniale dell'associazione non presenti passività da annullare il fondo liquido di cui si dimostra esistenza.

4.1. Dati economico-patrimoniali

Dall'analisi economico-patrimoniale compiuta prendendo a riferimento i dati di bilancio relativo alla data del 31 dicembre 2023, emerge che nel corso dell'esercizio sportivo 2023, l'attività dell'ente è caratterizzata da un trend costante.

Il Patrimonio netto aziendale, individuato come l'insieme dei beni e delle disponibilità liquide a disposizione dell'ente in un determinato momento, tenuto conto degli obblighi verso terzi e più in generale delle varie passività, sempre sulla base dei dati emersi alla data del 31 dicembre 2023, si colloca



su un valore pari ad euro 54.996,22 stimato mediante l'applicazione del "Metodo Patrimoniale Semplice" ed è costituito dalle seguenti voci:

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Beni Materiali	Euro	0,00	Debiti v/banche	Euro	0,00
Altri crediti	Euro	0,00	Altri debiti	Euro	0,00
Disponibilità liquide (*)	Euro	54.996,22			
TOTALE ATTIVITA'	Euro	54.996,22	TOTALE PASSIVITA'	Euro	0,00
			PATRIMONIO NETTO	Euro	54.996,22
			AZIENDALE		

La voce disponibilità liquide è costituita da:

- depositi bancari per euro 54.996,22, come documentato da estratto conto "Romagna Credito Cooperativo",

Non sono presenti ulteriori poste attive nel patrimonio degni di valutazione economica, né cespiti o altri beni materiali iscrivibili tra le attività né crediti verso terzi.

Allo stesso tempo, sulla situazione economico-patrimoniale dell'Associazione non gravano debiti verso gli istituti di credito o altri debiti verso soggetti terzi, più in generale non sono presenti passività tali da annullare di fatto il fondo liquido di cui si mostra esistenza nel prospetto sopra riportato.

() Alla data del 18 gennaio 2024 parte del deposito bancario indicato nel prospetto ammontante ad euro 54.996,22, è stato destinato, per un importo di euro 15.000,00, alla sottoscrizione di un Certificato di Deposito nr. CD000000 32970 C/D 48 M.T. scadente il 18.01.2028 detenuto presso l'istituto Romagna Banca Credito cooperativo.*

5. FATTI DI RILIEVO VERIFICATESI DOPO LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA PERIZIA

Il sottoscritto ha potuto verificare che nel periodo intercorrente fra il 31 dicembre 2023 e la data di giuramento della perizia non sono intervenute operazioni o fatti di rilievo, pertanto, non vi sono state modifiche significative del patrimonio della Associazione.

6. CONCLUSIONI

A conclusione dell'indagine che precede ed alla luce delle valutazioni in precedenza descritte, il sottoscritto Prof. Dott. Fabio Fraternali

ATTESTA CHE IL PATRIMONIO NETTO

dell'“**Associazione culturale Accademia 49 officina della musica, della danza e delle arti – Associazione sportiva dilettantistica**” alla data del 31 dicembre 2023, tenuto conto dell'investimento in titoli dell'ammontare di **euro 15.000,00**,

SIA PARI AD ARROTONDATE EURO 54.500,00,

Tutto ciò premesso e documentato, si ritiene di avere assolto l'incarico conferitogli nell'osservanza delle disposizioni di legge e dei principi della tecnica professionale.

Cattolica lì 21 febbraio 2024

The block contains three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'G. S.', the middle one is 'Fabio', and the third one on the right is 'M. S.'. Below the middle signature is a large, green circular official stamp. The stamp has a double border and contains text in Italian, including 'PROF. DOTT. FABIO FRATNALI' and 'CATTOLICA (VA)'. The stamp is partially obscured by the signature 'Fabio'.

===== STATUTO =====

===== “ACCADEMIA 49” =====

===== ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
===== DI PROMOZIONE SOCIALE” =====

===== TITOLO I =====

===== DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA =====

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede. =====

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Cesena, quale Ente del terzo settore, un'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale denominata “ACCADEMIA 49 Associazione Sportiva Dilettantistica Di Promozione Sociale”, in breve “Accademia 49 ASDPS”, in conformità al dettato normativo di cui all'art. 35 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione iscritta al Registro Regionale o RUNTS, ai sensi dell'art. 35 comma 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" o l'acronimino "ASD" e di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimino "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 del Codice del Terzo settore. Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti. =====

L'Associazione ha sede legale in comune di Cesena. =====

La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. =====

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero. =====

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. =====

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. =====

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile. =====

Articolo 2 - Durata =====

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. =====

Articolo 3 - Scopi e finalità =====

L'associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n.117/2017, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui ai seguenti punti: =====

= art. 5 lettera t): organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. =====

= art. 5 lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. =====

= art. 5 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. =====

L'associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva principale delle attività di interesse generale di cui al predetto art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117. =====

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale del Codice del Terzo settore, di cui al D.Lgs 3 luglio 2017 n.ro 117 nonché ai DD.lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e 39, e dell'ordinamento sportivo in genere, conformandosi, a tal riguardo, alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata. =====

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, sia dagli organi competenti del R.U.N.T.S. che dalle Federazioni Sportive Nazionali, dall'organismo affiliante sportivo, qualora dovessero adottare provvedimenti a suo carico. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme del sunnominato D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, in particolare il Titolo V Capo II l'art.35, della Associazioni di Promozione Sociale, nonché dai regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate. =====

Ordinariamente l'Ente esercita ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 5 lettera t) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ed in particolare dall'articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 28.02.2021 n. 36, in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica. =====

L'Associazione oltre all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, può essere riconosciuta ai fini sportivi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36/2021, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto presso il Dipartimento per lo Sport. =====

Nello specifico l'Ente ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di ogni attività sportiva dilettantistica connessa all'avviamento di tutte discipline sportive dei giovani rivolta anche ai diversamente abili e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Attività intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria in genere. Si prefigge altresì, il perseguimento della pratica sportiva per tutti, con particolar riguardo alla danza in tutte le sue declinazioni, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica. Il fine quello di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie. =====

L'ente si prefigge altresì di promuovere ogni attività musicale per i propri associati, più precisamente l'insegnamento della pratica musicale per tutti gli strumenti di ogni genere. =====

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati: =====

- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicata. =====

- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale; =====

- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale; =====

- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche; =====

- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi; =====

- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici; =====

- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili. =====

- gestire, organizzazione condurre di impianti e attrezzature sportive e la loro manutenzione ordinaria e nel caso straordinaria. =====

Laddove richiesto dalle normative federali Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge. =====

L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e tutela dei minori di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni. =====

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 5 del D.Lgs 117/2017 lettere d) e i), l'ente si prefigge altresì di organizzare, promuovere e gestire corsi di aggiornamento, formazione, qualificazione, specializzazione, sulle tematiche della dell'educazione, della istruzione nelle varie declinazioni, compreso l'insegnamento della musica, rivolti in particolare ai giovani in genere, studenti, lavoratori, immigrati, volontari, animatori socio-culturali e sanitari, operatori scolastici e sociali, singoli o a gruppi ed anche ad associazioni e organismi del territorio sia nazionale che internazionale; =====

- attuare ricerche e studi sulla politica educativa e della famiglia; sulla partecipazione; sull'azione volontaria; sulla formazione, istruzione, e su tutti i problemi inerenti l'area degli interventi socio-culturali, psicologici, pedagogici, in Italia e all'estero, per conto proprio, o altri organismi vari, sia pubblici che privati. =====

- realizzare ogni altra iniziativa utile alla ricerca e allo studio dei problemi sociali, sportivi, famigliari, educativi, per la promozione di servizi ai genitori, alle famiglie, alla comunità. ===

Articolo 4 – Attività diverse secondarie e strumentali =====

Nei limiti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n.ro 117, e del D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 art.9, secondo i criteri e limiti previsti dal Ministero del La-

voro e delle politiche sociali e dalle rispettive normative di attuazione di competenza, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo: =====

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica e sociale esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione; =====

- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti; =====

- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici; =====

- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime; =====

- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti e in convenzione, attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa; =====

- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali, musicali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita; =====

- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, ect., e multimediale DVD, CD, siti web, e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, musicale educativa che l'associazione persegue; esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati. =====

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. =====

L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione. =====

=====

===== **TITOLO II** =====

SOCI – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - DECADENZA – CATEGORIE DEI SOCI

Articolo 5 - Soci dell'associazione =====

Possono divenire soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. =====

Possono essere ammessi come associati, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 35 comma 3 del D.Lgs 117, altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. =====

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. =====

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutte le persone fisiche, che condividen-

do le finalità sociali che l'associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita sociale dell'associazione offrendo, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo *status* di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9. =====

Articolo 6 – Ammissione dei Soci. =====

Condizione per essere ammessi, è di essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi. =====

La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dal presente statuto in ossequio alle disposizioni del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art. 23 e dalle presenti norme: =====

a) chi desidera entrare a far parte dell'associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali. =====

b) la domanda di ammissione così come la determinazione della qualifica effettiva di socio del sodalizio, viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Ai fini di quanto sopra, il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più consiglieri, in tal caso il Presidente o il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo. =====

c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale. =====

Nel caso di non ammissione, la delibera viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata. =====

Avverso la delibera di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea; il ricorso che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. =====

In caso di domanda di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne. =====

Articolo 7 - Diritti dei Soci =====

Tutti i soci sia maggiorenni che minorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali purchè in regola con il pagamento della quota associativa. =====

Al socio maggiorenne che è iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci spetta il diritto di voto, anche in nome del minore di cui gode la potestà genitoriale nelle assemblee sociali. =====

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per l'assemblea. =====

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali. Nel caso di altri Enti secondo le disposizioni di cui all'Art. 35 del D.Lgs 117, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari. =====

Articolo 8 – Doveri dei Soci =====

I soci hanno l'obbligo di: =====

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo; =====
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione; =====
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo; =====
- osservare le norme stabilite dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 nonché le disposizioni delle FSN, delle DSA. e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire; =====
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione; =====
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse. =====

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi o rivalutata. =====

Articolo 9 - Decadenza dei Soci =====

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti: =====

- inadempienza alle disposizioni del presente Statuto e nel caso degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione: =====
- inadempienza alle disposizioni dello statuto e nel caso dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS a cui l'Associazione ha deliberato di aderire; =====
- morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; =====
- attività contrarie agli interessi dell'Associazione; =====
- azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione; =====
- quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. =====

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e devono essere motivate. Avverso la delibera di esclusione, che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. =====

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva. =====

ARTICOLO 10 - Categorie dei soci =====

Le categorie dei soci sono le seguenti: =====

- soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
 - soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva.
- Tutti i soci, fondatori ed ordinari, devono versare la quota associativa stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto nelle assemblee. =====

TITOLO III =====

LA STRUTTURA

Articolo 11 - Gli organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sportiva sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Comitato delle Discipline sportive, il Revisore legale dei conti ed il Collegio sindacale

Articolo 12 - Organo di controllo.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 13 - Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

TITOLO IV

L'ORGANO DELIBERATIVO

Articolo 14 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni del D.Lgs 117/2017 nonché, qualora applicabili, ai DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e 39 e di politica sportiva che il presente statuto contiene.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 15 - Diritti di partecipazione e di voto =====

Hanno diritto di partecipazione tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell'Assemblea. Salvo le deroghe previste dal precedente art.7, nell'ambito dell'elettorato passivo in capo ai minorenni, vale il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe. =====

Articolo 16 – Convocazione =====

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs 117/2017 è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vice Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. =====

L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. =====

L'assemblea deve essere convocata preferibilmente presso la sede legale e comunque in un luogo distante non oltre 100 (cento) chilometri dalla sede legale. =====

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. =====

L'assemblea in seconda convocazione deve prevedere che trascorra almeno un giorno dalla prima convocazione. =====

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci a mezzo invio per posta ordinaria o e-mail agli indirizzi comunicati alla Associazione dai soci, nonché con affissione presso la sede sociale e sul sito dell'associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione. =====

Articolo 17 – Attribuzioni dell'assemblea =====

L'Assemblea dei soci: =====

- approva il rendiconto economico e finanziario; =====
- elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo; =====
- approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo; =====
- delibera sulle modifiche dello Statuto sociale; =====
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione; =====
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. =====

Articolo 18 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea =====

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo. =====

In seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. =====

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti. =====

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione quando sia presente almeno (un decimo) 1/10 degli aventi diritto di voto. =====

L'assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con il voto favorevo-

le della maggioranza dei soci presenti in assemblea. =====

Per la sola ipotesi di assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 c.c. =====

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. =====

Le elezioni delle cariche sociali sono normalmente tenute con voto segreto. =====

Le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro membro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. =====

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. =====

Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. =====

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. =====

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. =====

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. =====

I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea. =====

Articolo 19 – Eleggibilità ed incompatibilità =====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 i requisiti per ricoprire cariche sociali, sono i seguenti: =====

- aver raggiunto la maggiore età; =====

- aver acquisito la qualità di socio da almeno tre mesi dalla data di svolgimento dell'assemblea; =====

- essere in regola con il versamento delle quote sociali; =====

- nel caso di iscrizione del sodalizio al CONI e al R.A.S.D. di cui al D.Lgs 28.02.2021 N.39, il socio non potrà ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva come previsto dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni; =====

- non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno, nonché aver riportato condanne per illeciti penali per abuso sui minori; =====

- non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del conì, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti; =====

- non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche. =====

La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica. =====

===== TITOLO V =====

===== L'ORGANO DECISIONALE ED ESECUTIVO =====

Articolo 20 – Consiglio Direttivo =====

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017 è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da 3 (tre) a 11 (undici) membri determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. =====

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. =====

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. =====

La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 comma 3 lettera e successive modificazioni ed integrazioni. =====

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma 4 (quattro) volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare. =====

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; =====

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. =====

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. =====

Articolo 21 - Compiti del Consiglio Direttivo =====

Al Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs 117/2017, sono devolute tutte le attribuzioni inerenti l'organizzazione e la gestione amministrativa e tecnica dell'Asso-

ciazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per quest'ultima salvo i limiti imposti dall'assemblea, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto. =====

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo: =====

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare in genere, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====

- predisporre il rendiconto economico - finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; =====

- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto; =====

- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione; =====

predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; ==

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale; =====

- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci; =====

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili in uso a qualsiasi titolo e/o di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. =====

- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione; ===

- stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali; =====

- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali; =====

- amministrare il patrimonio sociale e decide su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea. =====

Articolo 22 - Il Presidente =====

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede la Presidenza e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti l'attività associativa. =====

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva =====

In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. =====

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione. =====

Articolo 23 – Il Vice Presidente =====

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali. =====

Articolo 24 - Il Segretario =====

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti. =====

Articolo 25 - Il Tesoriere =====

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. =====

Al Tesoriere può essere conferito dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo il potere di opera-

re con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Presidente e/o Consiglio Direttivo. =====

===== TITOLO VI =====

===== LAVORATORI E VOLONTARI =====

Articolo 26 - I Lavoratori =====

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati =====

Articolo 27 - I Volontari =====

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 29 del D.Lgs 36, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. =====

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e 29 comma 4 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. =====

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro. =====

===== TITOLO VII =====

===== IL COMITATO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE =====

Articolo 28 - Comitato delle Discipline Sportive =====

1. Il Comitato delle Discipline Sportive è formato da un rappresentante per ogni disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e praticata all'interno dell'associazione. =====

2. Viene nominato dal Consiglio Direttivo e ha funzioni consultive a disposizione del Consiglio Direttivo medesimo e del Presidente per l'organizzazione dell'attività dilettantistica delle varie discipline sportive di cui al punto 1) che precede. =====

3. Le sue riunioni possono essere convocate dal Presidente dell'associazione o su richiesta della metà più uno dei suoi componenti indirizzata al Presidente. In questo ultimo caso egli ha l'obbligo di convocazione entro quindici giorni. =====

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'associazione o da un suo delegato e il conte-

nuto degli argomenti trattati deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi egli ha delegato e dal Segretario. =====

Articolo 29 - Esercizio Sociale Rendiconto e Bilancio Sociale. =====

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. =====

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. =====

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. =====

===== TITOLO VIII =====

===== IL RENDICONTO E LE RISORSE ECONOMICHE =====

Articolo 30 - Risorse economiche - Fondo Comune =====

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: =====

- quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali; =====
- quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali; =====
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari; =====
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati; =====
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali; =====
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie; =====
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo; =====
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente. =====
- contributi del Coni e del Dipartimento dello sport =====
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione. =====

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita. =====

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo. =====

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. =====

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quota e contributo associativo non sono rivalutabili

li. =====

===== TITOLO IX =====

===== LE SEZIONI I REGOLAMENTI E LE CONVENZIONI =====

Articolo 31 – Le sezioni =====

L'assemblea dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. =====

Articolo 32 - Regolamento interno =====

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo. ===

Art. 33 – Convenzioni =====

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. =====

L'Associazione per i propri fini istituzionali di cui al D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 può sottoscrivere con altri Enti del Terzo Settore, Enti con personalità giuridica riconosciuti dal Coni e dal Dipartimento dello Sport, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale. L'individuazione delle sunnominate organizzazioni con cui stipulare la convenzione è determinata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, fatto salvo il possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari. =====

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli associati, e, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori, le coperture assicurative, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione. =====

===== TITOLO X =====

===== SCIoglimento E NORME DI RINVIO =====

Articolo 34 – Scioglimento =====

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 18, comma 2 dello statuto e salvo il rispetto di inderogabili maggioranze previste dalla legge. =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in

mancanza, alla Fondazione Italia sociale. =====

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. =====

Articolo 35 - Norma di rinvio =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 ed in quanto compatibili i DD.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e 39 e alle loro eventuali variazioni. =====

F.TI MEDRI ALESSANDRO, FRATERNALI FABIO, PIETRO BERNARDI FABBRANI
NOTAIO. =====

COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE REDATTO SU DOCUMENTO ANALOGICO

(ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005)

Io sottoscritto Pietro Bernardi Fabbrani, notaio in Rimini iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

CERTIFICO

che il suesteso documento digitale costituisce copia informatica dell'atto formato su supporto analogico composto di n. 31 (trentuno) facciate, a mio rogito in data 21 febbraio 2024 rep. 46413/23918 registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini in data 29 febbraio 2024 al numero 2162/1T.

Esente da bollo per gli usi consentiti.

Rimini, li ventinove febbraio duemilaventiquattro.